nota di lettura

XIV legislatura

A.S. 3497:
"Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"

Luglio 2005
n. 156

servizio del bilancio
del Senato

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

Segreteria

tel. 2117 - 5262

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio
dott.ssa Valeria Bevilacqua

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa
dott. Renato Loiero tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata
dott. Luca Rizzuto tel. 3768

Segretari parlamentari
dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

I N D I C E

Premessa ..... pag. 1

Articolo 1 (Diritti e doveri dei professori universitari) ..... pag. 1

Articolo 2 (Sistema di valutazione) ..... pag. 2

Articolo 3 (Norme di delega per il riordino del reclutamento
dei professori universitari). ..... pag. 3

Articolo 4 (Norme concernenti lo stato giuridico dei professori
e dei ricercatori universitari) ..... pag. 9

Articolo 5 (Norme procedurali) ..... pag. 17

Articolo 6 (Disposizione finanziaria)..... pag. 17

Premessa

La RT che accompagnava l'A.C. 4735, per effetto delle modifiche intervenute nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, non risulta più utilizzabile.

Articolo 1

(Diritti e doveri dei professori universitari)

L'articolo, inserito nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, non è fornito di RT.

Il comma 1 sancisce i diritti ed i doveri dei professori, riconoscendo la piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche, nonché dei contenuti dei corsi d'insegnamento, nel rispetto dei programmi triennali universitari[1]; tra l'altro si stabilisce che i professori di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca.

Il comma 2 stabilisce la competenza dei professori universitari a partecipare agli organi accademici e a quelli collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca della propria sede di appartenenza.

Il comma 3 prevede che nel periodo dell'anno sabbatico il professore possa continuare ad utilizzare i fondi per lo svolgimento delle attività.

[1] I programmi triennali universitari sono previsti dall'articolo 1-*ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Al riguardo, come già affermato dal rappresentante del Governo nel corso della prima lettura, si osserva che l'esercizio, da parte dei professori universitari di materie cliniche, di funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca, mancando il riferimento nella norma alle limitazioni vigenti per lo svolgimento dell'attività assistenziale da parte dei docenti universitari appare suscettibile di produrre maggiori oneri per effetto dell'estensione ad essi del trattamento proprio dei medici del Servizio sanitario nazionale[2] [3].

Con riferimento alla possibilità nel corso dell'anno sabbatico di continuare ad utilizzare i fondi per lo svolgimento delle attività, potrebbe essere utile un chiarimento, alla luce dell'ampliamento della platea dei possibili utilizzatori di tali fondi, circa la congruità delle risorse rispetto alle finalità da perseguire.

Articolo 2

(Sistema di valutazione)

L'articolo, inserito nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, non è fornito di RT.

Il comma 1 sottopone a valutazione l'attività didattica e di ricerca nell'ambito del relativo sistema nazionale. La valutazione, effettuata su richiesta degli interessati, è attribuita a professori universitari esperti del settore scientifico-disciplinare e alle autorità accademiche e si svolge in base a

---

[2] Conforme avviso emerge anche dalla documentazione depositata dal Governo in data 31 maggio 2005 presso la V Commissione bilancio della Camera. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Allegato 5, 31 maggio 2005, pagg. 99-100.

[3] Va rammentato che la V Commissione bilancio della Camera dei deputati, non escludendo l'eventualità che dalla disposizione in esame derivino maggiori oneri, ha espresso parere favorevole condizionato alla soppressione all'articolo 3, comma 1 (ora articolo 1, comma 1) della parte in cui si afferma che i professori di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca. CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto stenografico*, 14 giugno 2005, Allegato A, pag. 14. La soppressione non è poi avvenuta.

procedure stabilite con decreto ministeriale. La valutazione negativa o la mancata richiesta di valutazione nei termini stabiliti comporta la sospensione della progressione economica del professore interessato fino al successivo giudizio valutativo. La mancata richiesta di valutazione per un periodo di otto anni dà luogo allo sospensione del professore interessato o, qualora sia praticabile, il collocamento a riposo. Non sono soggetti alla valutazione i professori membri del CUN, del CNVSU e del CIVR, i professori che ricoprono la carica di rettore, preside e direttore di dipartimento, nonché i professori collocati in aspettativa per la durata della stessa.

In primo luogo, in assenza di apposita RT, appare utile un approfondimento in ordine agli oneri amministrativi eventualmente associabili alle procedure in parola. Ciò tanto più che la mancata determinazione della frequenza con cui devono avvenire le valutazioni dei professori, che peraltro discendono da una formale richiesta, rappresenta un ulteriore elemento di indeterminatezza degli eventuali oneri connessi alle attività in esame.

Articolo 3

(Norme di delega per il riordino del reclutamento dei professori universitari)

Il comma 1 delega il Governo ad emanare entro sei mesi la nuova disciplina del reclutamento dei professori universitari, stabilendo una serie di principi e criteri direttivi.

In base a tali principi e criteri si prevede, in particolare, alla lettera *a),* numero 1) l'introduzione di procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati entro il 30 giugno di ciascun anno, stabilendo il numero massimo di

soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, per il periodo di quattro anni, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la copertura finanziaria, incrementato di una quota aggiuntiva non superiore al 20 per cento, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi. Viene stabilito che per ciascun settore disciplinare deve essere bandito non meno di un posto per quinquennio per ciascuna fascia.

Preliminarmente, appare necessario chiarire se il riferimento alla "copertura finanziaria garantita" citata in norma sia pienamente compatibile con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, atteso che è demandata alle università l'individuazione del fabbisogno di docenti per ciascuna fascia e per settori disciplinari.

In tal senso, si rammenta che il dispositivo di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 2004, n. 449, ferma restando la piena autonomia degli atenei in materia di organici stabilita al comma 5, terzo periodo, dello stesso articolo, statuisce che alle università statali è comunque fatto obbligo di operare, nella determinazione e copertura dei fabbisogni di organico inerenti il personale di ruolo, nel limite del 90 per cento della dotazione annuale del proprio finanziamento a valere sul fondo ordinario statale per il finanziamento del sistema universitario[4]*. Nel testo non sussiste al momento un richiamo ai limiti in essere.*

Inoltre, sarebbe opportuno valutare attentamente il meccanismo che pone il numero massimo di soggetti per cui è possibile il riconoscimento della idoneità alla docenza nella misura pari al fabbisogno organico da coprire - stimato, distintamente, per ogni ambito disciplinare - incrementato però del 20 per cento (peraltro, incrementato, di un ulteriore 25

[4] In tal senso, è utile segnalare che il meccanismo di riparto tra gli atenei (statali e non) del fondo ordinario già previsto a legislazione vigente prevede che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad ogni ateneo spetti annualmente una quota "base" parametrata al suo fabbisogno "storico" al 1993 ed una quota di "riequilibrio", che assume, tra i vari indicatori, anche il minor valore percentuale della spesa sostenuta dagli atenei per il personale di ruolo a valere sul fondo di finanziamento ordinario, costituendo così un incentivo al contenimento della spesa per il personale.

per cento e 15 per cento ai sensi delle successive lettere c) e d)). In particolare, andrebbe appurato se tale previsione non sia suscettibile di ingenerare, per coloro che siano in detta aliquota, legittime aspettative di incarichi di insegnamento o di stabilizzazioni in ruolo, come peraltro già accaduto in passato (trattasi dei c.d. "docenti incaricati stabilizzati" provenienti dalla c.d. "libera docenza").

Inoltre, anche nell'ipotesi in cui si ritenga che la garanzia di copertura finanziaria del fabbisogno (prevista dalla norma) ed il vincolo comunque posto a l.v. alla spesa di personale delle università (pari a non più del 90 per cento della quota del fondo ordinario) dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per ogni ateneo, costituiscano un valido limite alle aspettative di stabilizzazione degli idonei, occorre tuttavia segnalare che tale limite non vale, ovviamente, per la stipula di contratti a termine, senza considerare che anche il predetto limite "inderogabile" è in realtà corredato di apposita deroga per gli enti che abbiano ecceduto la misura massima della spesa di personale, per cui resterebbe comunque impregiudicata la possibilità di operare assunzioni mediante chiamate degli "idonei", seppure nel limite del 35 per cento delle cessazioni dal servizio, in un periodo transitorio della durata necessaria al rientro nel limite del 90 per cento fissato dalla legge (articolo 51, comma 4, secondo periodo della legge n. 449 del 1997).

In ultima analisi, atteso che la determinazione dei fabbisogni di organico rientra nella libera determinazione dettata dall'autonomia didattica e statutaria di ogni ateneo, appare opportuno chiarire se la clausola generale di invarianza degli oneri (di cui all'articolo 6) sia da ritenere idonea a controllare le ricadute del meccanismo sulla finanza pubblica e a permettere l'effettiva attuazione della lettera a) senza incrementare gli oneri a legislazione vigente, svolgendo quindi il ruolo della clausola di salvaguardia di cui alla legge di contabilità.

Osservazione analoga si può formulare circa la disposizione che consente di bandire non meno di un posto per quinquennio per ciascun settore disciplinare e per ciascuna fascia[5].

La lettera *a)*, punti 2) e 3) prevede poi una lista di commissari nazionali predisposta ogni due anni, nell'ambito della quale, per ciascuna valutazione comparativa, sono scelti a sorteggio cinque commissari, con esclusione dei docenti dell'ateneo che ha bandito la procedura concorsuale.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la provenienza nazionale e non locale dei commissari, sia suscettibile di incidere sull'entità delle spese di missione e di indennità ad esse connesse.

Alla lettera *c)* si prevede che nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari siano stabiliti criteri e modalità per riservare una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contingente stabilito alla lettera a), numero 1), ai professori associati con una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, nelle materie oggetto del bando di concorso o in settori affini.

Al riguardo, vanno chiarite le conseguenze dell'eventuale riconoscimento di tale anzianità all'atto dell'inquadramento nella fascia di professore ordinario.

La lettera *d)* stabilisce che nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia di professore associato, una ulteriore quota aggiuntiva del 15 per cento del contingente di cui alla lettera a), numero 1), è riservata ai professori incaricati stabilizzati ed ai ricercatori confermati che abbiano

[5] Nella documentazione depositata dal Governo presso la V Commissione bilancio della Camera dei deputati in data 31 maggio 2005 si sottolinea sul punto l'esigenza di fornire dimostrazione dell'assenza di oneri aggiuntivi. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari,* Allegato 5, 31 maggio 2005, pag. 100.

svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari, nonché un'ulteriore quota dell'1 per cento ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata di giudizi di idoneità.

Al riguardo, si fa rinvio alle osservazioni formulate in relazione alle lettere a) e c).

La lettera *e)* stabilisce che, ai fini della chiamata degli idonei per la fascia dei professori associati, una quota del 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci delle università per effetto della cessazione dal servizio di professori o ricercatori è destinata per un quadriennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione delle disposizioni in esame, al finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati.

A tale riguardo, rilevato che l'intera misura si risolve nell'ambito delle dotazioni a legislazione vigente, si pone lo stesso problema metodologico preliminare già postosi per il decreto-legge n. 115 del 2005 relativo agli elementi in base ai quali si procede alla costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente per il personale in servizio. Va appurato infatti se le cessazioni che si verificano in corso d'anno non siano già incorporate nella previsione di spesa a legislazione vigente, nel qual caso gli effetti riduttivi sulla spesa connessi al tasso di cessazione stimato come fisiologico - e peraltro non influenzato da modifiche normative previste dal testo in esame - non sarebbero utilizzabili a copertura.

Sempre a tale riguardo, è necessario segnalare che, a fronte di un onere legislativamente predeterminato, da sostenersi nella eventualità della chiamata degli idonei nei concorsi a posti di professore associato nel corso dei primi quattro anni di attivazione della riforma, la norma prevede invece una copertura a valere su risorse variabili, dipendenti dal volume dei risparmi derivanti annualmente dalle cessazioni dal servizio del personale docente di ruolo, nella misura stabilita del 30 per cento.

Inoltre, anche se si ritiene confermata la validità del tetto massimo del 90 per cento per spese del personale di ruolo delle università (sul contributo statale ordinario) previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, occorrerebbe acquisire chiarimenti in relazione alla compatibilità del predetto meccanismo di turn over con quello analogo, già previsto dal secondo periodo del citato comma. Quest'ultimo è stabilito in relazione alle assunzioni da effettuarsi da parte delle università che abbiano pur superato il tetto massimo (obbligatorio) di spese per il personale sulla quota di propria spettanza a valere sul fondo ordinario nazionale, in una misura massima pari però al 35 per cento delle risorse che si rendessero comunque disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio.

Tale chiarimento appare indispensabile dal momento che, qualora la disposizione in questione dovesse valere anche per tali enti, essa si aggiungerebbe ad una analoga possibilità già prevista dalla legislazione vigente. Ciò detto, pur risultando già superato, per tali università, il limite massimo di spesa per il personale rigorosamente fissato dalla legge.

In aggiunta, vale segnalare che la destinazione della suddetta quota al finanziamento dei differenziali stipendiali crea un vincolo alla flessibilità della gestione delle risorse finanziarie delle università[6].

Il comma 2, stabilendo che con l'entrata in vigore del presente disegno di legge sono bandite esclusivamente le procedure previste al comma 1, lettera a), fa salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore eventualmente bandite a tale data. I candidati idonei di tali ultime procedure conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal conseguimento.

[6] Si rammenta che la V Commissione della Camera dei deputati in data 14 giugno 2005, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento, lo ha condizionato, tra l'altro, alla soppressione della parte dell'articolo 4, comma 1, lett. e) (ora articolo 3, comma 1, lett. e)), che prevede la destinazione vincolata del 30 per cento dei bilanci delle università, soppressione che non è avvenuta.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 4

(Norme concernenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari)

Il comma 1 stabilisce la copertura dei posti di professore ordinario e associato da parte delle università con procedure riservate ai possessori della idoneità scientifica nazionale. La retribuzione attribuita corrisponde al trattamento economico iniziale dei professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia. Con apposite convenzioni pluriennali, di durata pari almeno alla durata del rapporto, l'onere può essere ripartito tra diversi soggetti pubblici e privati.

Il comma 2 innalza al 10 per cento il limite dei posti di professore ordinario e associato che può essere attribuito, mediante chiamata diretta, a studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero e in possesso di una idoneità accademica di pari livello o che abbiano svolto un periodo di docenza nelle università italiane. Possono altresì ricoprire la carica di professore ordinario, mediante chiamata diretta, studiosi di chiara fama con un trattamento economico pari a quello più alto spettante ai professori ordinari[7].

In ordine alla previsione dell'attribuzione agli studiosi di chiara fama di un trattamento economico pari a quello più alto spettante ai professori ordinari, appare necessario acquisire l'avviso del Governo circa la congruità delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite dalla disposizione.

[7] Il Governo ha espresso parere contrario all'innalzamento della percentuale della facoltà di chiamata diretta di studiosi di chiara fama. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari,* Allegato 5, 31 maggio 2005, pag. 100.

Il comma 3 attribuisce alle università, tramite espletamento di procedure, la possibilità di conferire incarichi di insegnamento, anche pluriennali, nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto ministeriale. Il trattamento economico è determinato dalle singole università nei limiti delle compatibilità di bilancio in base a parametri individuati con decreto ministeriale. Ai titolari dei suddetti incarichi viene attribuito il titolo di professore aggregato, salvo che non posseggano già il titolo di professore ordinario o associato.

Il comma 4 prevede la possibilità che le università realizzino specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese, fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati. Dette convenzioni possono anche istituire temporaneamente, per periodi non superiori a sei anni, posti di professore straordinario, con oneri a carico dei soggetti della convenzione. Tali incarichi possono essere conferiti a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, o a soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale. La durata massima dell'incarico è di tre anni, rinnovabile con nuova convenzione. Viene riconosciuto il trattamento giuridico economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, se previste dalla convenzione.

Relativamente ai commi 3 e 4 la V Commissione bilancio della Camera dei deputati ha fornito parere contrario in quanto suscettibili di creare situazioni di precariato e nuovi o maggiori oneri[8].

[8] CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari,* 15 giugno 2005, pagg. 60-61.

Al riguardo, relativamente all'attribuzione del titolo di professore aggregato, si rinvia alle osservazioni formulate al successivo comma 11.

Andrebbe altresì chiarito, al fine di escludere qualsiasi onere a carico della finanza pubblica, come si concilia la disposizione che prevede l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario per un periodo non superiore a sei anni con quella che stabilisce la durata massima dell'incarico in tre anni, rinnovabile con nuova convenzione.

Il comma 5 prevede la possibilità per le università di stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici e privati, con oneri finanziari in capo a quest'ultimi, per realizzare programmi di ricerca da affidare a professori universitari senza pregiudizio per il loro statuto giuridico ed economico.

Il comma 6 consente di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per svolgere attività di ricerca e di didattica, con possessori del titolo di dottore di ricerca o equivalenti, del diploma di scuola di specializzazione per le facoltà di medicina e chirurgia, di laurea specialistica e magistrale, ovvero con studiosi in possesso di elevata qualificazione scientifica. I contratti di durata triennale possono essere rinnovati. Il trattamento economico che di norma si prevede sia rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato nei limiti delle compatibilità di bilancio di ciascuna università e in base a criteri generali stabiliti con decreto ministeriale. L'attività svolta secondo il presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.

Al riguardo, si osserva che la previsione del trattamento economico rapportato, di norma, a quello degli attuali ricercatori confermati appare suscettibile di creare maggiori

oneri per la finanza pubblica nella misura in cui ad un incremento dei trattamenti economici dei ricercatori confermati può derivare un analogo incremento ai titolari dei contratti in parola[9].

Il comma 7 stabilisce che il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), costituisce titolo legittimante per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo criteri e modalità stabilite con decreto ministeriale e, altresì, rappresenta titolo valutabile nei concorsi pubblici con valutazione dei titoli.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8 conferma il trattamento economico dei professori universitari articolato a tempo pieno e a tempo definito. Il rapporto a tempo pieno è stabilito in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, mentre il rapporto a tempo definito è stabilito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Viene stabilito che le ore di didattica frontale possano variare in considerazioni di particolari specificità e diversità nei settori scientifico-disciplinari e nel rapporto docenti-studenti sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale. È prevista l'attribuzione ai professori a tempo pieno di una retribuzione aggiuntiva, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per ulteriori impegni svolti oggetto di specifico incarico e in relazione ai risultati conseguiti, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto ministeriale. Resta fermo per il personale

[9] Nella documentazione depositata presso la V Commissione bilancio della Camera dei deputati in data 31 maggio 2005 il Governo associava a tale equiparazione possibili maggiori oneri. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari,* Allegato 5, 31 maggio 2005, pag. 100.

medico universitario lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del SSN.

Va segnalato che nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati la V Commissione bilancio, nella seduta del 14 giugno 2005, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento, lo ha condizionato alla soppressione del quinto periodo del comma 8, in quanto ritenuto suscettibile di eventuali maggiori oneri[10]. Tale soppressione non è avvenuta.

In relazione a tale ultima norma, similmente a quanto osservato con riferimento all'articolo 1, sarebbero opportuni chiarimenti in ordine al mancato riferimento alle limitazioni vigenti per lo svolgimento di attività assistenziali[11].

Il comma 9 stabilisce il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori ordinari e associati al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno d'età. Viene abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

Nulla da osservare al riguardo, ritenendosi la norma non sostanzialmente innovativa rispetto alla legislazione vigente.

Il comma 10 fissa il medesimo termine di collocamento a riposo del comma 9 per i professori di materie cliniche che mantengono le funzioni assistenziali e primariali inscindibilmente con quelle di insegnamento e ricerca.

---

[10] CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto stenografico*, 14 giugno 2005, Allegato A, pag. 14.

[11] Si rammenta che nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati è stato introdotto e poi espunto il riferimento all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 517 del 1999, che riconosce ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse al tipo di incarico e un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale.

Nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati la V Commissione bilancio, nella seduta del 14 giugno 2005, ha fornito un parere favorevole sul provvedimento condizionato alla soppressione del comma 10 in parola, in quanto ritenuto suscettibile di determinare maggiori oneri[12]. Tale soppressione non è avvenuta.

Al riguardo, si osserva che la disposizione, derogando alla disciplina vigente in materia, recata dall'articolo 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992, potrebbe determinare richieste emulative da parte dei medici del SSN, con ipotizzabili ripercussioni onerose sulla finanza pubblica[13].

Il comma 11 attribuisce a domanda il titolo di professore aggregato, quale terzo livello di docenza, ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati e ai professori incaricati stabilizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Lo stesso titolo è attribuito, a domanda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previa positiva valutazione da parte di una apposita commissione, ai soggetti in possesso della qualifica di elevata professionalità e ai laureati dell'area tecnico-scientifica e socio-assistenziale in servizio alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. Essi hanno la responsabilità di corsi e moduli curriculari e svolgono compiti di tutorato e di didattica integrativa. Il titolo di professore aggregato è attribuito inoltre ai titolari di incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del decreto del MIUR 21 maggio 1998, n. 242 (contratti d'insegnamento) e ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 dicembre 1990, n. 341 (attività di docenza).

---

[12] Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto stenografico*, 14 giugno 2005, Allegato A, pag. 14.

[13] Cfr. nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 80765 del 14 giugno 2005, depositata presso la V Commissione bilancio della Camera dei deputati.

In merito all'ultimo periodo del comma 11, occorre verificare l'effettiva assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dall'attribuzione del titolo di professore aggregato, considerato che attualmente tale figura non è presente nel nostro ordinamento e che presumibilmente la sua assegnazione comporterà istanze volte ad ottenere un nuovo inquadramento retributivo di tale personale[14]*. Tra l'altro, tale asserzione sembra essere avvalorata dalla circostanza che il titolo di professore aggregato viene attribuito a categorie di personale con qualifiche e trattamenti retributivi differenti.*

Va inoltre segnalato che possibili oneri potrebbero derivare per le università dall'esigenza di dover coprire con altro personale le funzioni attualmente svolte da talune professionalità, come ad esempio i tecnici laureati, che acquisiranno il titolo di professore aggregato, nonché dalla necessità di istituire le commissioni competenti al vaglio di idoneità ad assumere la qualifica di professore aggregato per il personale non docente.

Infine, similmente a quanto già rilevato a proposito dell'articolo 3, primo comma, sarebbe opportuno valutare attentamente gli effetti che potrebbero conseguire al riconoscimento della qualifica di professore aggregato per ricercatori ed incaricati a t.d. che svolgano attività didattica, da cui potrebbero derivare aspettative di stabilizzazione nel ruolo docente, come peraltro già accaduto in passato (vedasi i docenti incaricati "stabilizzati" provenienti dalla cd. "libera docenza" e le immissioni in ruolo disposte dagli articoli 50-53 e 58-60 della legge 11 luglio 1980, n. 382).

Il comma 12 prevede che i professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico in

[14] In questo senso si è espresso il rappresentante del Governo nella seduta dell'8 marzo 2005 in V Commissione bilancio della Camera dei deputati (CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari,* 8 marzo 2005, pag. 31). Lo stesso avviso è stato successivamente affermato nella citata documentazione presentata dal Governo in data 31 maggio 2005 presso la V Commissione.

godimento, salva la possibilità di optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.

Al riguardo, per le considerazioni svolte in relazione alla figura del professore aggregato, appare probabile che l'opzione per il nuovo regime prefiguri oneri aggiuntivi.

Il comma 13 stabilisce che i dipendenti delle amministrazioni statali nel periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo se previsto dall'ordinamento di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Il comma 14 prevede che con decreto ministeriale siano definite le modalità per consentire l'ingresso in Italia dei cittadini extraeuropei incaricati di ricoprire posti di professore ordinario e associato o titolari di contratti di ricerca e di insegnamento universitario.

Il comma 15 prevede l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210[15], e l'articolo 12 della legge 19 dicembre 1990, n. 341[16], a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3.

Al riguardo, nulla da osservare.

[15] Gli articoli abrogati riguardano la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e le nomine in ruolo dei professori ordinari, professori associati e ricercatori.

[16] La disposizione si riferisce ai compiti didattici e istituzionali dei professori e ricercatori nell'ambito dell'attività di docenza.

Articolo 5

(Norme procedurali)

L'articolo stabilisce le procedure per l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle per eventuali disposizioni correttive ed integrative degli stessi.

Al riguardo, trattandosi di disposizione procedurali, nulla da osservare.

Articolo 6

(Disposizione finanziaria)

L'articolo sancisce l'invarianza dal punto di vista finanziario delle disposizioni del presente provvedimento.